



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Udienza pubblica

del 14.5.2008

SENTENZA

N. 1194

R.G. n.

22520/07

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | |
|-------|--------------|-----------|------------|
| Dott. | Guido | De Maio | Presidente |
| Dott. | Claudia | Squassoni | Componente |
| Dott. | Aldo | Fiale | Componente |
| Dott. | Maria Silvia | Sensini | Componente |
| Dott. | Santi | Gazzara | Componente |

ha pronunciato la seguente



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VERNAGLIA Piera, nata ad Agropoli il 14.3.1950

avverso la sentenza 23.2.2007 della Corte di appello di Salerno

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del dr. Guglielmo Passacantando, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Udito il difensore, Avv.to Gilda Voto, la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 23.2.2007, in parziale riforma della sentenza 27.5.2005 del Tribunale di Vallo della Lucania:

a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di **Vernaglia Piera** in ordine al reato di cui:

-- all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999 (per avere realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, una strada massicciata avente lunghezza di mt. 95 e larghezza pari a mt. 5 senza l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo – acc. in Acropoli – via Stazione di Ogliastro, il 28.3.2003);

b) assolveva l'imputata, per insussistenza del fatto, dai reati di cui agli artt. 1, 2 e 13 legge n. 1086/1971;

c) determinava la pena, per la contravvenzione residua, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in giorni cinque di arresto ed euro 10.400,00 di ammenda, confermando la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la **Vernaglia**, la quale ha eccepito:

-- la insussistenza della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 490/1999, poiché la concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Acropoli in data 15.1.2005, ex art. 13 della legge n. 47/1985, era stata preceduta da parere favorevole della competente Soprintendenza del 19.12.2003, sicché la contravvenzione medesima dovrebbe ritenersi estinta, in seguito ad accertamento di "compatibilità paesaggistica" ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004;

-- la insussistenza della stessa contravvenzione, per la mancanza di una concreta *offensività dell'opera* verso il bene-paesaggio tutelato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

1. Va ribadito l'orientamento costante di questa Corte Suprema [vedi, tra le pronunzie più recenti, Cass., Sez. III: 29.11.2001, Zecca ed altro; 15.4.2002, P.G. in proc. Negri; 14.5.2002, Migliore; 4.10.2002, Debertol; 7.3.2003, Spinosa; 6.5.2003, Cassisa; 23.5.2003, P.M. in proc. Invernici; 26.5.2003, Sargentini; 5.8.2003, Mori; 7.10.2003, Fierro; 3.6.2004, Coletta; 24.5.2005, Garofalo; 17.11.2005, Villa] secondo il quale il reato di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490/1999 (già art. 1 *sexies* della legge n. 431/1985 ed attualmente art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42) è **reato di pericolo** e, pertanto, per la configurabilità dell'illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente, *potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l'aspetto esteriore degli edifici*.

Il *principio di offensività* deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell'**attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto**.

Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita – in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 – ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso *lavori di qualsiasi genere, non soltanto edilizi* (con le deroghe eventualmente individuate dal piano paesaggistico, ex art. 143, 5° comma – lett. b, del D.Lgs. n. 42/2004, nonché ad eccezione degli interventi previsti dal successivo art. 149 e consistenti: nella *manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e*

A. Pule

l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio culturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia).

Il legislatore, imponendo la necessità dell'autorizzazione, ha inteso assicurare una immediata informazione e la preventiva valutazione, da parte della pubblica Amministrazione, dell'impatto sul paesaggio nel caso di *interventi* (consistenti in opere edilizie ovvero in altre attività antropiche) *intrinsecamente capaci di comportare modificazioni ambientali e paesaggistiche*, al fine di impedire che la stessa P.A., *in una situazione di astratta idoneità lesiva della condotta inosservante rispetto al bene finale*, sia posta di fronte al fatto compiuto.

La fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare, dunque, sia l'ambiente sia, strumentalmente e mediamente, l'interesse a che la P.A. preposta al controllo venga posta in condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente detta funzione: la salvaguardia del bene ambientale, in tal modo, viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale ed anche a tali adempimenti è apprestata tutela penale.

La Corte Costituzionale, in proposito, ha precisato (sentenza n. 247 del 1997) che anche per i reati ascritti alla categoria di quelli formali e di pericolo presunto od astratto è sempre devoluto al sindacato del giudice penale l'accertamento in concreto dell'*offensività* specifica della singola condotta, dal momento che, *ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato*, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta e si verte in tema di reato impossibile, ex art. 49 cod. pen. (sentenza n. 360 del 1995). Nella giurisprudenza di questa Corte Suprema, l'*offensività* del fatto illecito, in materia di tutela penale dell'ambiente, è stata diffusamente analizzata – nelle prospettazioni dottrinarie e giurisprudenziali e pure con riferimento ai connotati concettuali controversi – da Cass., Sez. III: 7.3.2000, n. 2733, Gajo e 10.12.2001, Zucchini, alle cui specificazioni si rinvia.

Nella fattispecie in esame – a fronte dell'esecuzione di *opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l'ambiente* (realizzazione di una strada massicciata di rilevanti dimensioni) – è pretestuoso prospettare che non vi sarebbe stata "alterazione dello stato dei luoghi": sussiste, al contrario, un'effettiva *messa in pericolo* del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale *ex ante*, nonché una violazione dell'interesse dalla P.A. ad una corretta informazione preventiva ed all'esercizio di un efficace e sollecito controllo.

2. Il comma 36 dell'articolo unico della legge n. 308/2004 [con previsioni trasfuse nei commi 1 *ter* e *quater* dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 e, successivamente, nei commi 4 e 5 dell'art. 167] – contrastando con il principio (enunciato dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 fino dalla sua formulazione originaria) dell'impossibilità di rilascio di una autorizzazione paesaggistica successiva alla realizzazione dei lavori – ha introdotto la possibilità di una valutazione postuma della *compatibilità paesaggistica* di alcuni *interventi minori*, all'esito della quale – pur restando ferma l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 – non si applicano le sanzioni penali stabilite per il *reato contravvenzionale contemplato dal 1° comma dell'art. 181* dello stesso D.Lgs. n. 42/2004.

Si tratta, in particolare:

- dei lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- dell'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

A. Pule

-- dei lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ai sensi dell'art. 3 del T.U. n. 380/2001.

Nei casi anzidetti la non applicabilità delle sanzioni penali è subordinata all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, "secondo le procedure di cui al comma 1 quater" dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004, introdotto dalla legge 15.12.2004, n. 308: deve essere presentata, in particolare, apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo e detta autorità deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine, anch'esso perentorio, di 90 giorni.

Nella fattispecie in esame l'istanza di cui sopra non è stata presentata ed il *rilascio postumo di un qualsiasi diverso provvedimento avente efficacia autorizzatoria ai fini della tutela paesaggistica* non produce l'estinzione del reato di cui all'art. 181, 1° comma, dello stesso D.Lgs. n. 42/2004 (e di quello già previsto dall'art. 163 del T.U. n. 490/1999 e, prima ancora, dall'art. 1 *sexies* della legge n. 431/1985), ma ha il solo effetto di *escludere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino* dello stato dei luoghi, che correttamente – pertanto – nella specie non è stato impartito (vedi Cass., Sez. III: 22.5.2006, n. 17591, Antonelli; 10.7.2003, Fierro; 26.11.2002, Nucci).

Lo stesso limitato effetto deve riconoscersi al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (già art. 164 del D.Lgs. n. 490/1999 e art. 15 della legge n. 1497/1939).

4. Il reato non è prescritto.

L'accertamento risale al 28.3.2003 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto con il 28.9.2007.

Va computata, però (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) una sospensione del corso della prescrizione per complessivi anni uno e giorni sei, in seguito a rinvio disposto su richiesta del difensore [dal 17.2.2006 al 23.2.2007], non per esigenze di acquisizione della prova né a causa del riconoscimento di termini a difesa.

Il termine ultimo di prescrizione resta perciò fissato al 4.10.2008.

5. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ROMA, 14.5.2008

Il Consigliere rel.

Il Presidente

